



COMUNE DI CAPACCIO

- Provincia di Salerno -

Settore V – Polizia Locale

Ordinanza n°90 del 04/06/2010

Oggetto: ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO SU PIAZZA TEMPONE SABATO E FESTIVI.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Premesso

Che con deliberazione di Giunta Comunale n°173 del 10/07/2002, in Capaccio Capoluogo si istituiva una Zona a Traffico Limitato estesa al periodo estivo, al periodo pasquale ed in altre ricorrenze nell'arco dell'anno;

Che il Signor Sindaco ha richiesto la chiusura al traffico veicolare di Piazza Tempone in occasione del sabato sera e giorni festivi del mese di giugno e inizio luglio;

Che in detto periodo, i giardini Pubblici di Capaccio Capoluogo, sono meta di numerosi turisti e residenti che vi si recano per godersi il riposo e la tranquillità del posto, nonché ammirare le bellezze naturali che offre il panorama;

Considerato

Che la tratta stradale di Piazza Tempone, precisamente, a partire dall'intersezione con Via Costabile Carducci fino all'altezza di Via Vittorio Emanuele, dovrà restare libera da ogni ostacolo, al fine di consentire il libero transito dei pedoni;

Che tale affluenza, in particolare nei giorni festivi e pre-festivi, costituisce pregiudizio alla libera circolazione veicolare e pedonale.

Ritenuto opportuno di dover adottare i dovuti provvedimenti atti alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al mantenimento dell'ordine pubblico, con l'istituzione di una Zona a Traffico Limitato sulla tratta stradale di Piazza Tempone.

Vista la Delibera della G.C. nr.173 del 10/07/2002;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo nr. 267/2000;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo nr. 285/1992;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

la premessa forma parte integrante della presente.

Per le motivazioni innanzi esposte, a decorrere dal giorno 5 giugno 2010 e fino al 4 luglio 2010, l'istituzione sulla tratta stradale di Piazza Tempone, a partire dall'intersezione della stessa con Via Costabile Carducci (SP.13), in avanti fino all'altezza di Via Vittorio Emanuele, di una **Zona a Traffico Limitato con la seguente validità:**

domenica e giorni festivi dalle ore 8,30 alle ore 02,00 del giorno seguente;

Tutti i sabato dalle ore 20,00 alle ore 02,00 del giorno seguente;

Sono esonerati dall'osservanza del divieto di circolazione all'interno di detta area, i veicoli dei residenti, limitatamente al raggiungimento dei propri cortili o autorimesse, con esclusione della sosta, i veicoli a servizio delle persone invalide, i veicoli del Comune e/o società concessionaria, limitatamente alla pulizia della strada e alla rimozione dei R.S.U., polizia, ambulanze e vigili del fuoco (solo in servizio di emergenza).

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza della cittadinanza mediante apposizione in loco d'idonea segnaletica stradale a cura del personale preposto a tale servizio.

Gli Ufficiali e gli agenti della forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente.



Il Responsabile del V Settore
Cap. Antonio Rinaldi